



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 23 febbraio 2015, n. 67

L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i. - sospensione lavori di coltivazione cava in loc. "Casaboli" del Comune di NOCI BA, quota parte delle fg. 2 ptc. lle 79-75-85-86 (tutte ex 6, 7 e 64), con prescrizioni. Società Casabolinerti S.a.s. di Mottola Giovanni & C.- Zona A, n. 55 - 70015 NOCI BA; Società F.lli Mottola S.a.s. di Mottola Domenico & C.- Via A. Volta, n. 1 - 70015 NOCI BA - P.IVA 07658470724

L'anno 2015, addì 23 del mese di Febbraio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA)
Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE (delegato)

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

VISTO, in particolare l'art. 35 della l.r. 37/85 e s.m.i.

VISTA la DGR 883/2007 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 230/2009 “approvazione definitiva del PTA”, in particolare le Misure di Tutela, art. 7.5 attività in deroga (regime transitorio) recante: “Sono poste in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest’ultimo, come ad esempio il Piano edilizio, Piano Cave, ecc.”;

Viste la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l’ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all’Ing. Angelo Lefons;

VISTO l’Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell’Ufficio Attività Estrattive all’Ing. Angelo Lefons;

VISTO il P.R.A.E., definitivamente approvato con DGR 580/2007,(pubblicato sul BURP n. 76 del 23 mag 2007) e s.m.i., in particolare il Titolo IV - Norme Transitorie - art. 23 “ Prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all’interno delle perimetrazioni dei Bacini, in attesa del formale provvedimento regionale”, secondo cui la G.R. ha provveduto ad autorizzare la prosecuzione dell’attività estrattiva da parte degli operatori che alla data di entrata in vigore del PRAE hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 35 della l.r. 37/85, fino al 31 dic 2008, così come modificato con le successive Deliberazioni di G.R. n. 132/2008, n. 685/2008;

Quanto sopra, previo presentazione di fideiussione corrispondente al costo del recupero ambientale, fissato in € 20.000,00 per ettaro di terreno, subordinando la prosecuzione dell’attività estrattiva oltre il suddetto termine a richiesta di proroga ai sensi dell’art. 14 della l.r. 37/85 e con le procedure di cui al precedente art. 22, ovvero:

- La proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, ove l’attività ricada anche parzialmente nei siti della rete “Natura 2000”, di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), è subordinata alle disposizioni del 1a l.r. 12.11.2004, n. 21 - art. 1, con particolare riferimento alle interferenze con habitat e Specie delle predette direttive.

- Ove l’attività ricada in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex lege 394/91 la proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è soggetta alle disposizioni delle predette leggi e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21.

- Ove l’attività interessi aree non comprese nei siti di cui sopra, la proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è soggetta solo alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14 della L.R. 37/85, purchè restino immutati il piano di coltivazione ed il piano di recupero ambientale relativi alla autorizzazione originaria; ove muti il piano di coltivazione e/o il piano di recupero ambientale la proroga è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale e ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies, nonché alla acquisizione di nulla osta e/o pareri in dipendenza degli eventuali ulteriori vincoli territoriali esistenti.

VISTA la Direttiva in materia di attività estrattiva approvata con DGR 1794/2007 e successiva D.G.R. n. 17 del 20 gen 2009 di proroga dei termini fissati con le NTA del PRAE (DGR 580/2007), fino al formale rilascio del provvedimento di proroga;

VISTE le NTA, allegata alla DGR 445 del 23 feb 2010, recante: "variazioni PRAE - approvazione cartografia, NTA e relativo regolamento Piano Regionale delle Attività Estrattive - art. 33 l.r. 37/85", confermativa di quanto già disposto con le precitate Deliberazioni di G.R., in particolare l'art. 31 "Prescrizioni per le cave attive in attesa di autorizzazione", comma 1, recante: "per le cave attive in regime di proroga disposta con DGR 20 gen 2009 n. 17, è consentita la prosecuzione dell'attività fino al formale rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Servizio Attività estrattive".

Premesso che:

La cava in oggetto è in esercizio dal 1981, giusta D.E. prot.3 feb 1981 n. 38/min/146; in data prot. 38/6638 del 17 dic 1985 e succ. in data 29 dic 1987, la ditta Mottola Domenico ha presentato istanza di prosecuzione dell'esercizio di attività estrattiva ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85 "Regime Transitorio", su area ricadente in agro di Noci BA al fg. 2 ptc.lle 6-7 -63 e 64 (attuali ptc.lle75-79-63-85-86);

Con rapporto di sopralluogo in cava n. 72/87, l'ufficio Minerario Regionale (attuale ufficio Attività Estrattive) accertava la regolarità dell'attività estrattiva sulla predetta area in disponibilità dell'esercente; in atti risultano acquisite le seguenti comunicazioni rese ex art. 13 della l.r. 37/85:

- Soprintendenza Archeologica.: con nota prot. 3451 del 25 mar 1987 e prot. 22896/AB del 27 nov 2000, comunica che l'area non è interessata da vincoli archeologici;
- Settore Urbanistico Regionale: con nota prot. 5842/05 del 3 apr 1987, comunica che l'area non è interessata da vincoli di competenza;
- I.R.I.F. (attuale Servizio Foreste): con nota prot. 866 del 17 mar 1987, comunica che la cava ricade parzialmente in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. In particolare la ptc. 6 del fg. 2 ricade nella zona 11 vincolata dal Comune di Noci e risulta boscata, pertanto esprime parere non favorevole. Per la ptc.lla 7, non sottoposta a vincolo idrogeologico, sarebbe comunque opportuno non concedere l'autorizzazione data la contiguità alla zona boscata;

In data prot. 38/min/1779 del 22 lug 1997, la titolarità della suddetta cava è trasferita alla società Mottola Inerti di Mottola Domenico & C. S.n.c., con regolare istanza e contestuale deposito della denuncia di esercizio cava ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

Nel corso dell'istruttoria, la suddetta società fornisce chiarimenti circa il periodo di realizzazione dello scavo che ha parzialmente interessato la superficie boschiva ricadente sulla ptc. 6, riferendo che trattasi di scavo eseguito, in data antecedente la l.r. 37/85, dall'esercente pro-tempore. Riferisce inoltre che nessuno scavo è stato effettuato sulla ptc,lla 63.

In data prot. 38/min/1315 del 2 lug 2002 l'esercente deposita la documentazione di progetto aggiornata, ove dichiara la superficie totale di ha 27,0 di cui scavo ha 13,7 - quota finale di progetto circa 345 s.l.m. con coltivazione condotta a gradini di altezza mt. 10 e pedata mt. 3 - fasce di rispetto mt. 10 dai confini e mt. 20 dalla strada vicinale;

In data prot. 4855/AES del 20 ago 2007, ai sensi delle NTA del PRAE definitivamente approvato con DGR 580/2007, la società Mottola Inerti di Mottola Domenico & C. S.n.c. presenta istanza di proroga autorizzazione prosecuzione attività di coltivazione della cava in argomento, che interessa una superficie di circa mq. 137.000 con volume di materiale residuo da coltivare pari a circa mc. 5milioni;

In data prot.4872/AES del 15 lug 2008, la società esercente, stante l'obbligo imposto dal PRAE, deposita documentazione integrativa relativa al progetto di cava adeguato alle NTA dello stesso PRAE; l'altezza dello scavo in progetto è previsto fino alla quota + 345 s.l.m., rispetto alla quota di piano campagna +385;

L'AdB della Puglia, con riferimento all'istanza di proroga, con nota prot. 9335 del 22 set 2008, previo

esame dello studio idrologico-idraulico depositato dall'esercente, rileva che la cava ricade in corrispondenza ed in prossimità di alcune incisioni di origine fluvio-carsica, nello specifico contraddistinte da alvei irregolarmente definiti e a luoghi incerti, che originano nel complesso un reticolo idrografico di tipo discontinuo, classificabili come "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali", nonché "fasce di pertinenza fluviale". Pertanto richiede la modifica del piano di coltivazione da valutare ai fini del rilascio del parere. Nel contempo evidenzia quanto previsto dal Piano di tutela delle Acque, adottato con DGR 883/2007, che classifica l'area quale "zona di protezione speciale Idrogeologica di tipo B1, ove le prime misure di salvaguardia vietano: a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque; b) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree; c) i cambiamenti dell'uso del suolo;

In data prot. 1846/2010, l'esercente riscontra la nota dell'AdB della Puglia e trasmette "variante del Piano di coltivazione della cava", con rinuncia alla zona a Sud_Est, ovvero con esclusione di ogni attività ed ogni modifica delle condizioni naturali del territorio ricadente nella zona interessata dalla presenza di un tratto di reticolo idrografico nel settore Sud_Est dell'area di cava;

l'AdB della Puglia, con nota ultima prot. 5978 del 17 mag 2010, in considerazione della suddetta variante di progetto esclusione dell'area a sud_est), esprime parere di compatibilità dell'intervento estrattivo con le NTA del PAI. Nel contempo prescrive di non intercettare e/o arrecare pregiudizio alla falda idrica sotterranea, garantendo un franco minimo della copertura rocciosa naturale in posto, compreso tra il fondo cava e la superficie piezometrica della falda, non inferiore a 20 metri. Ribadisce altresì quanto già comunicato in relazione al rapporto tra intervento estrattivo e previsioni di tutela del PTA;

P.T.A.: ai sensi della disciplina per la corretta gestione delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (contenuta nella relazione generale di Piano di Tutela delle Acque) e secondo quanto indicato nelle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA, "sono poste in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al PTA, ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano cave (approvato con DGR 580/2007 e succ. variazione approvato con DGR 445/2010)...La deroga è riapplicabile sugli interventi previsti e realizzati entro il 2020;

in data prot. A00154/10 mar 2010/n.1846, l'esercente deposita in atti il progetto definitivo di variante, rinunciando all'autorizzazione su parte sull'area di cava (ptc.IIa 85p) ove l'AdB della Puglia ha già imposto il divieto con la nota precitata, nonché sulla ptc.IIa 63 (non interessata da scavi) e sulla ptc.IIa 75 (ex ptc.6 parzialmente interessata da scavo già presente nel 1985);

l'area così variata, si riduce a circa ettari 10,7 in coltivazione con metodo a gradini di altezza 10/15 metri intervallati da pedata di mt. 3,3, fino alla quota di max profondità + 345 s.l.m.; la distanza dai confini è prevista in 5 metri dai terreni di terzi e mt. 20 dalle strade a confine (vicinali don Martino e Casaboli);

Valutazione di Impatto ambientale: il proponente ha documentato in atti l'avvenuta presentazione dell'istanza di V.I.A., per proroga autorizzazione coltivazione di cava, presso il Comune di Noci BA in data 30 set 2010;

Autorizzazione Paesaggistica: l'area ricade in ATE di tipo "C" del PUTT/p; il proponente ha documentato in atti l'avvenuta presentazione dell'istanza di "Autorizzazione Paesaggistica" presentata al competente Servizio Urbanistica in data 28 apr 2010; con nota prot. 7991 del 28 mag 2013, questo ufficio ha sollecitato il rilascio del provvedimento di "Autorizzazione Paesaggistica", trasmettendo in allegato copia dell'istanza e della documentazione scritto-grafica di progetto;

In data prot. 12460 e 12457 del 23 apr 2012 e relativa denuncia di Esercizio ex D.P.R. 128/59 e s.m.i. in data prot. 15 mag 2012 n. 14668 e in data 4 giu 2012 n. 16501, La società Casabolinerti S.a.s di Mottola Giovanni & C., subentra nella titolarità della cava in oggetto sita in loc. casaboli del Comune di Noci BA, legalmente in esercizio ex art. 35 della l.r 37/85 e s.m.i.;

La superficie catastale effettiva di cava in fase di recupero e residua area in coltivazione al netto del bosco, degli impianti non pertinenti l'attività estrattiva e del settore cava a sud_est, vietato dall'AdB della Puglia, misura circa mq. 80.000;

In data 30 set 2014, nel corso del procedimento relativo alla istanza di proroga della prosecuzione attività estrattiva ex art. 35 della l.r. 37/85 e s.m.i., considerato il parere espresso dall'AdB della Puglia si è preso atto della rinuncia alla coltivazione su parte della ptc.IIa 85 (ex 64), nonché sulle ptc.IIe 75 (ex6) e 63

In data 22 set 2014, prot. 14094 del 7 ott 2014, la società Casabolinerti S.a.s. comunica l'effettiva consistenza della superficie di cava, al netto dell'area adibita ad impianti non pertinenti ed al netto dell'area oggetto di rinuncia e oggetto di divieto imposto dall'AdB della Puglia. La superficie di cava, graficamente rappresentata sull'elaborato allegato misura circa mq. 78.300, distinta in a) area in fase di recupero ambientale (circa mq. 37.400) che interessa le ptc.IIe 75parte (ex6) e 86parte (ex7); b) residuo giacimento da coltivare (circa mq. 38.500) ricadente su parte sulle attuali ptc.IIe 85p - 86p e 79p;

esaminato il Piano Quotato in atti prot. 4877 del 9.9.2011 e l'elaborato in data 22 set 2014 relativo al computo delle superfici, è stato elevato verbale di accertamento infrazioni n. 10/2014, per scavi effettuati oltre il limite massimo di profondità dichiarata in progetto, su parte dell'area di cava ricadente nel Settore Sud-Ovest, ovvero quota parte delle ptc. 6, 7 e 64 (attuali 75-79-85);

In data 30 set 2014, prot. 11012 del 19 nov 2014, la società Casabolinerti S.a.s. presenta istanza di trasferimento della titolarità di cava a favore della società F.Ili Mottola S.a.s. di Mottola Domenico & C. S.a.s.;

In pari data, prot. 11011 del 19 nov 2014, la società F.Ili Mottola di Mottola Domenico & C. S.a.s., presenta istanza di subentro nella titolarità della cava in oggetto, documentando la disponibilità dell'area con contratto di comodato, a firma originale, in data 30 set 2014;

In data 20 gen 2015, prot. 962 del 27 gen 2015, la società deposita la Denuncia di Esercizio, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 624/1996;

Verificata d'ufficio la consistenza dell'abuso accertato con il verbale n. 10/2014, consistente nell'approfondimento dello scavo, su parte dell'area di cava (settore sud_ouest), oltre il limite di profondità massima di progetto;

Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 37/85, i lavori di coltivazione su detta parte di area ricadente sulle ptc. 6, 7 e 64 (attuali 75-79-85-86) - settore Sud-Ovest, oggetto del precitato verbale Accertamento Infrazioni n. 10/2014, devono essere sospesi cautelativamente, con obbligo di messa in sicurezza dei luoghi e di ripristino e recupero ambientale;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla presa d'atto dell'intervenuto subentro nelle istanze di prosecuzione e proroga della coltivazione, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, da parte della società F.Ili Mottola di Mottola Domenico & C. s.a.s. ed alla sospensione cautelare dei lavori di coltivazione cava, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 37/85 e s.m.i., sull'area di cava ricadente in loc. Casaboli del Comune di Noci BA - ptc. 6, 7 e 64 (attuali 75-79-85-86) -settore Sud-Ovest, oggetto del verbale n. 10/2014, nonché imporre prescrizioni in relazione all'abuso accertato;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente

richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010;

Vista la DGR 883/2007 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 230/2009 "approvazione definitiva del PTA", in particolare le Misure di Tutela, art. 7.5 attività in deroga (regime transitorio) recante: "Sono poste in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano edilizio, Piano Cave, ecc.";

Vista la regolarità dell'istanza ex art. 35 della l.r. 37/85 e successiva istanza di proroga della prosecuzione di cava ai sensi delle NTA del Prae e della regolarità dei successivi trasferimenti di titolarità ivi compreso l'ultimo a favore della società F.lli Mottola di Mottola Domenico & C. S.a.s.

Vista la disciplina per la corretta gestione delle Zone di Protezione Speciale secondo la relazione Generale di P.T.A.;

Visto il progetto di cava adeguato, sul quale si è in attesa delle determinazioni in materia di Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazione Paesaggistica;

Preso atto dello stato attuale dei luoghi alla data del 30 set 2014., in atti prot. 782 del 22 gen 2015;

Considerato di non poter concludere il procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'art. 35 della l.r. 3785 e s.m.i. in carenza di pareri, in particolare del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica e di Valutazione di Impatto ambientale, entrambi avviati dal proponente, come citato in premessa;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover prendere atto dello stato istruttorio ed imporre conseguenti prescrizioni e/o divieti, nelle more dell'acquisizione delle autorizzazioni in materia paesaggistico-ambientali;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r. 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1) di sospendere, per le motivazioni in premessa, con ordine di immediata attuazione, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 37/85 e s.m.i., e per ragioni di sicurezza, i lavori di coltivazione mineraria nella cava sita in loc. CASABOLI del Comune di NOCI BA - foglio 2 quota parte delle ptc. 6, 7 e 64 (attuali 75-79-85-86);

2) di prendere atto della rinuncia alla coltivazione di cava sulla ptc. 63 del fg. 2 del Comune di noci, nonché sulla residua ptc.lla 75p (ex6p);

3) di prendere atto dell'intervenuto subentro della società F.Ili Mottola di Mottola Domenico & C. S.a.s. - P.IVA P.IVA 07658470724, nell'istanza di prosecuzione e proroga della coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85 e s.m.i., alle condizioni ed obblighi, imposti dagli Enti e/o Uffici di cui in premessa e con il presente provvedimento;

4) di subordinare la prosecuzione dell'esercizio di attività estrattiva sulla residua area di cava legalmente in esercizio ex art. 35 della l.r. 37/85, alla presentazione di un progetto di cava aggiornato, comprensivo degli interventi di recupero e ripristino ambientale e di messa in sicurezza del cantiere;

5) prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- garantire le condizioni di sicurezza del cantiere con particolare riferimento alla stabilità delle fronti di cava;

- ripristino delle difformità di progetto relative al livellamento del fondo cava fino alle quote di progetto con realizzazione di pedate intermedie in modo da riportare in sicurezza, in particolare, il settore di cava interessato da scavo pregresso;

- garantire interventi di messa in sicurezza del cantiere;

- nella prosecuzione delle attività di coltivazione sulla residua area in progetto, arretrare lo scavo di metri cento dal limite del bosco, fatto salvo lo scavo pregresso; detto scavo deve comunque essere oggetto di ripristino e recupero ambientale, con salvezza di ogni determinazione in materia paesaggistica;

- il progetto di cava aggiornato deve prevedere la realizzazione delle opere di ripristino e recupero ambientale in modo contestuale alla attività di coltivazione del giacimento residuo, nei limiti di quanto prescritto con il presente provvedimento, fatto salvo il contenuto dei provvedimenti di V.I.A. e di Autorizzazione Paesaggistica, di cui si è in attesa;

- il progetto di cava deve essere redatto, a cura della società F.Ili Mottola S.a.s di Mottola Domenico & C., nel rispetto delle norme di settore e nei modi stabiliti dalle linee guida dell'Ufficio Attività Estrattive, nonché corredato da garanzia finanziaria, che può essere resa sotto forma anche fideiussoria, per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, il cui importo si stabilisce, attualmente in € 160.000,00, di durata fino al 31 dic 2020, tacitamente prorogata, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero.

- Detta garanzia non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85;

- il suddetto progetto deve escludere dall'area di cava a) la superficie oggetto di rinuncia sin dal 2010; b) l'area non pertinente l'attività estrattiva; c) l'area posta a sud-est della ptc. 85 interessata da presenza di reticolo idrografico, ove l'attività è stata vietata dall'AdB della Puglia con la nota citata in premessa;

- l'eventuale utilizzo, nella realizzazione delle opere di ripristino ambientale e/o recupero ambientale e/o messa in sicurezza, di materiali non costituenti rifiuto (in particolare terra e rocce da scavo) devono essere autorizzati a norma del Regolamento Regionale n. 5 del 24 mar 2011 e/o altra vigente normativa in materia di utilizzo di materiali, dichiarati "non rifiuto", nelle opere di recupero ambientale e/o sistemazione morfologica;

- L'eventuale produzione di rifiuti in cava, deve essere gestita ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs. 117/2007 e s.m.i.;

- 6) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e, nella realizzazione delle opere a farsi, non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;
- 7) Il presente provvedimento di sospensione lavori di coltivazione decade alla data di presentazione del progetto aggiornato, fatte salve le conseguenti valutazioni degli uffici preposti;
- 8) Sono fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria, ove presenti;
- 9) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattive e rifiuti;
- 10) Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
- 11) Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio, ex l.r. 37/85 e s.m.i., o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
- 12) Il presente provvedimento:
- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
 - e) sarà notificato in copia al Sig. Domenico Mottola in qualità di legale rappresentante della società F.lli Mottola di Mottola Domenico & C. S.a.s. - Via A. Volta, n. 1 - 70015 Noci BA, alla Società Casabolinerti S.a.s di Mottola Giovanni & C. - zona A, 55 - 70015 Noci BA - Al Servizio Urbanistica Regionale ed al Sig. Sindaco del Comune di Noci BA ed al Dirigente Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Noci BA;
 - f) sarà trasmesso in copia, per quanto di competenza, al Dirigente del Servizio Ecologia Regione Puglia
 - g) Il presente atto, composto da n° 11 fascie, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
